

Pescara, 20 dicembre 2005
Prot. 723

Spett.li
IMPRESE EDILI
Gent.mi
CONSULENTI DEL LAVORO
Spett.li
STAZIONI APPALTANTI

Circolare Nr. 04/05

Oggetto: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI FINI CASSA EDILE PER LE IMPRESE DEL SETTORE ED AVVIO DELLA PROCEDURA NAZIONALE PER IL RILASCIO DEL DURC

Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il DURC diventerà operativo su tutto il territorio nazionale. Pertanto da tale data la procedura regionale verrà abbandonata per passare al servizio offerto dall'apposito portale all'indirizzo internet www.sportellounicoprevidenziale.it

In base alle disposizioni nazionali, la Cassa Edile è tenuta ad accertare la regolarità delle imprese applicando i criteri indicati nella circolare del ministero del lavoro del 12/07/05, così come puntualizzati dal Comitato per la Bilateralità. In proposito va ricordata l'istituzione della Banca Dati Nazionale delle imprese irregolari (BNI). La BNI risulta essenziale alla procedura di rilascio del DURC, infatti la Cassa per emettere il certificato deve verificare, presso la BNI, che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari. Il primo invio dei dati alla BNI è avvenuto lo scorso mese di novembre e ha riguardato le inadempienze riferite al mese di settembre 2005. Gli invii successivi avverranno di norma entro il giorno 15 di ogni mese. Si tenga conto che le inadempienze precedenti al mese di settembre 2005 verranno segnalate con l'invio del 15 febbraio 2006.

Per l'accertamento della "regolarità", la Cassa Edile è tenuta ad osservare i criteri appresso indicati.

1. IMPRESE REGOLARI

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza in tutti gli adempimenti nei confronti della Cassa (pagamenti, denunce e tutti gli altri obblighi previsti dalle normative di riferimento). La regolarità va riferita all'intera situazione aziendale salvo quando deve essere accertata per il singolo lavoro pubblico. La regolarità è rilevata alla data di richiesta del DURC ovvero, quando questa manchi, alla data di ricezione della richiesta. Per la verifica delle autocertificazioni la regolarità va riferita alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione.

Si considerano "regolari" le imprese che:

- ❑ **presentano telematicamente la denuncia mensile entro il mese successivo a quello di riferimento.**
Diventa pertanto obbligatorio per le imprese l'adozione della procedura di invio telematico delle denunce.
Circa il termine di presentazione della denuncia, la Cassa mantiene quello attualmente previsto (20° giorno) per poter agevolmente effettuare i controlli dei dati e la loro eventuale correzione.
- ❑ **dichiarano nella denuncia, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale.**

Via Prati nr. 29 – 65124 Pescara

www.cassaedilepescara.it

e mail: info@cassaedilepescara.it



CASSA EDILE

DELLA PROVINCIA DI PESCARA

- ❑ **inseriscono nella denuncia l'elenco dei lavori pubblici attivi indicando, per ogni operaio, il cantiere ove è occupato.**

Si tenga presente che tali dati sono indispensabili per l'emissione del DURC per la liquidazione degli stati finali e dei Sal.

- ❑ **effettuano il versamento dei contributi e degli accantonamenti entro il mese successivo a quello di riferimento.**

Non potendo assumere come riferimento, a questo fine, né la data di effettuazione dell'ordine di pagamento né quella relativa alla valuta ed in considerazione delle norme interbancarie in merito alla gestione dei bonifici tra diversi istituti, la Cassa riterrà come effettuato nei termini un versamento per il quale sia stata comunicata una data di accredito a favore della Cassa Edile non successiva al quinto giorno del mese seguente a quello di riferimento.

- ❑ **pagano i previsti interessi di mora per i versamenti effettuati oltre il termine di cui al punto precedente.**

Gli interessi di mora sono calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS in casi di omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a, L. 388/2000). Si introduce quindi un automatismo nella quantificazione del saggio di interessi che viene così determinato: (Tasso Ufficiale Riferimento + punti 5,5)/2. Attualmente il tasso in parola è pari al 3,75%. Tale misura, così come deliberato dal Comitato di Gestione, verrà applicata con decorrenza dal versamento del mese di dicembre 2005 relativo alla denuncia del mese di novembre 2005. L'accertamento di importi a debito non superiori ad € 100,00 per mese, non determina l'irregolarità sino alla scadenza del termine ad adempiere comunicato all'impresa.

- ❑ **segnalano l'avvenuta sospensione dell'attività.**

- ❑ **rispettano il piano di rateizzazione cui sono state ammesse.**

L'istituto della rateizzazione è di assoluta novità per la Cassa. Possono essere rateizzati i contributi e gli accantonamenti dovuti per un periodo massimo di sei mesi maggiorati degli interessi calcolati al tasso in precedenza indicato. Con riferimento ai periodi ammessi a rateizzazione, essa ha termine alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai. Tali scadenze ricorrono il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno. La rateizzazione è concessa in via eccezionale ed a condizione che l'impresa presti idonee garanzie. Sull'istanza di rateizzazione delibera il Comitato di Presidenza con successiva ratifica del Comitato di Gestione.

- ❑ **nuove iscritte:**

- a. le imprese di nuova costituzione debbono presentare la denuncia entro il mese successivo a quello di inizio dell'attività produttiva.**

Pertanto le imprese debbono iscriversi nel momento in cui avviano l'attività produttiva con dipendenti e saranno considerate provvisoriamente in regola fino al compimento del termine per la presentazione della I denuncia.

- b. le imprese già operanti che si iscrivono alla Cassa Edile entro il 14 febbraio 2006, sono tenute al versamento dei contributi e degli accantonamenti dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore obbligazione per il periodo pregresso.**

La norma sembra imporre alle imprese che si iscriveranno dopo il 14 febbraio il versamento dei contributi ed accantonamenti per tutto il periodo di mancata iscrizione.

2. IMPRESE IRREGOLARI

Entro il 14 febbraio 2006 le imprese, che versano in una situazione di irregolarità riferita a periodi antecedenti alla mensilità di settembre 2005 e per i quali la Cassa non abbia in corso azioni di recupero, possono:

Via Prati nr. 29 – 65124 Pescara

www.cassaedilepescara.it

e mail: info@cassaedilepescara.it



CASSA EDILE

DELLA PROVINCIA DI PESCARA

a.regolarizzare in unica soluzione il debito per contributi ed accantonamenti. In tal caso non saranno dovuti oneri aggiuntivi (interessi di mora) rispetto a quanto dovuto;

b.produrre istanza di rateizzazione del debito. In questo caso il termine della rateizzazione è fissato al 30 maggio 2006

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordialmente

Il Direttore

Dott. Vittorio Gervasi

Via Prati nr. 29 – 65124 Pescara

www.cassaedilepescara.it

e mail: info@cassaedilepescara.it